



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 10 – 29 LUGLIO 2024

Riunione del 24 luglio 2024

#### **94.23-24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- Sig. **Stefano Galbusera** n.q. di Presidente p.t. della S.S. BUSNAGO Volley Ball Team ASD
- S.S. **BUSNAGO Volley Ball Team ASD** in persona del Presidente p.t

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Antonio Amato    Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine    Componente

Il procedimento che ci occupa è stato incardinato dalla Procura Federale nei confronti di:

*Sig. **STEFANO GALBUSERA**, n.q. di Pres. p.t. della Busnago Volleyball Team ASD, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10 ter e 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver richiesto all'atleta C. M., nella persona degli esercenti la responsabilità genitoriale, come contropartita per concedere lo svincolo il pagamento di un indennizzo in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e a quanto stabilito dalla normativa federale sui premi di compensazione;*

*SOCIETÀ **BUSNAGO VOLLEYBALL TEAM ASD**, in persona del Pres. p.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10 ter e 16 Statuto FIPAV, 2 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al proprio Presidente;*

#### **OSSERVA**

Il presente procedimento trae origine dall'esposto (e successive integrazioni) presentato dal papà dell'atleta C. M., il quale notiziava l'Ufficio della Procura federale in ordine al comportamento (ritenuto illecito) tenuto dal Presidente del sodalizio vincolante a seguito della richiesta di svincolo in favore di altra società avanzata dalla propria figlia minore.

Espletata la fase istruttoria, anche con l'acquisizione di una memoria difensiva a firma avv. Della





Rosa redatta nell'interesse di entrambi i prevenuti, gli stessi venivano deferiti da parte della Procura Federale dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 24/7/2024.

Alla predetta udienza, si collegava il Sostituto Procuratore Federale, avv. Giuseppe Militerni, nonché l'avv. Massimo Della Rosa in rappresentanza del sodalizio e del Presidente p.t. dello stesso. Il rappresentante della Procura Federale esponeva i fatti di cui all'atto di deferimento e, ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli incolpati, chiedeva applicarsi a carico del sig. Galbusera n.q. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre ed, a carico della Società Busnago Volleyball Team asd, la sanzione della multa di euro 300,00. L'avv. Della Rosa, richiamando le difese esposte nella memoria presentata dinanzi codesto Tribunale, chiedeva disporsi il non luogo a sanzione e, solo in via subordinata, l'applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Il Tribunale Federale, preso atto degli scritti e delle argomentazioni difensive emerse anche in sede di discussione orale, si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il comportamento degli incolpati, così come contestato da parte dell'Ufficio della Procura Federale, non integra gli estremi dell'illecito disciplinare.

Ed invero, meritano di essere condivise le argomentazioni difensive esposte dal legale degli incolpati in ordine all'entrata in vigore della nuova normativa federale (disciplinante i premi di compensazione) in data successiva agli eventi che ci occupano, con conseguente impossibilità di addebitare ai tesserati/associati una responsabilità per la violazione di norme regolamentari ancora non attuali (*i.e.* non in vigore e non cogenti).

Esaminando, poi, la concreta dinamica degli eventi appare necessario osservare quanto segue.

La vicenda trae origine dalla manifestata volontà di una atleta di non proseguire più l'attività sportiva pallavolistica presso il sodalizio di appartenenza per riferito eccessivo stress psicologico e fisico, salvo chiedere un nulla osta temporaneo per poter allenarsi e giocare a pallavolo presso altro Sodalizio.

Ottenuta tale autorizzazione (per un lasso di tempo limitato) da parte della Busnago Volley, l'atleta ha formalizzato il recesso dalla stessa a decorrere dalla stagione sportiva successiva richiedendo, altresì, uno svincolo immediato dal sodalizio vincolante *“per poter proseguire l'attività di*





*allenamento presso la società di Bellusco al fine di evitare che la ragazza stia ferma fino a fine stagione”.*

La normativa, *ratione temporis*, disciplinante lo svincolo non può essere ignorata da parte degli atleti che non possono decidere – peraltro durante la stagione in corso - in autonomia “*di non proseguire più l’attività sportiva pallavolistica presso il sodalizio di appartenenza*” dovendo necessariamente rispettare le tempistiche e le modalità previste dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento della FIPAV.

Se, dunque, già tale richiesta appare quantomeno irrituale e sicuramente non conforme al dettato normativo, dalla lettura dello scambio epistolare (*i.e.* messaggistica istantanea Whatsapp) intercorsa tra i genitori della ragazza e la compagine societaria non è emerso un comportamento antiregolamentare da parte del sodalizio che, da un lato, ha azionato legittimamente le proprie prerogative convocando formalmente l’atleta alla ripresa degli allenamenti, e dall’altro, ha illustrato ai genitori la misura dell’indennizzo in caso di un concordato svincolo immediato che avrebbe privato esso sodalizio della prestazione sportiva della ragazza.

Dal tenore letterale dei messaggi inviati dal Sodalizio non traspare alcun atteggiamento intimidatorio e/o ritorsivo e/o estorsivo (peraltro non oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio federale) rientrando gli stessi nell’alveo di una serena e civile “trattativa privata” che, tuttavia, non è sfociata nell’intesa sperata dalle parti.

Per tali motivi, non potendo ritenersi integrati gli estremi di una condotta antiregolamentare, entrambi i prevenuti devono andare esenti da responsabilità disciplinare.

**P.Q.M.**

Il Tribunale delibera il non luogo a sanzione nei confronti di Stefano Galbusera n.q. di Presidente p.t. della S.S. BUSNAGO Volley Ball Team ASD e della S.S. BUSNAGO Volley Ball Team ASD in persona del Presidente p.t.

Roma, 27 Luglio 2024.

Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 29 Luglio 2024

